

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE FIS**

Approvata dal CF Delibera n. 231 del 12 settembre 2024

## **TITOLO I Principi Generali**

### **Art. 1 Onorificenze Sportive FIS**

La Federazione Italiana Sport Invernali istituisce le Onorificenze Sportive denominate

- **Socio Benemerito**
- **Giudice Benemerito**
- **Distintivo al Merito FIS**
- **50° Anniversario di Affiliazione FIS,**
- **I Fedelissimi - 75° Anniversario affiliazione FIS**
- **100 Anni di Storia**
- **Volontariato e Merito Sportivo**

Lo scopo dei riconoscimenti è quello di premiare dirigenti, referenti dei Gruppi Sportivi Militari, persone, volontari, tecnici, società che, nell'espletamento della propria attività, si siano particolarmente distinti nella promozione e divulgazione delle discipline sportive curate dalla FIS.

### **Art. 2 Conferimento delle Onorificenze**

- 2.1** Il Consiglio Federale FIS, in base all'art. 10 dello Statuto, può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.
- 2.2** Gli insigniti delle onorificenze devono essere in possesso dei requisiti previsti per ciascun titolo dal presente Regolamento per l'assegnazione.

- 2.3** Fatti salvi i requisiti previsti per l'assegnazione di ciascuna benemerenzza risulta essere requisito di base l'essere in regola con il tesseramento FIS per le persone e con l'affiliazione FIS per le società, non solo per l'anno in corso ma anche per tutta la durata dell'attività riportata al momento della segnalazione in modo continuativo.
- 2.4** Gli insigniti delle onorificenze devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto CONI

### **Art.3**

## **La Commissione Benemerenze**

- 3.1** Il Consiglio Federale nomina la Commissione Benemerenze FIS che ha il compito di:
- a) emanare le disposizioni per le assegnazioni e le candidature per le Onorificenze;
  - b) valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati, in conformità al presente Regolamento, alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
  - c) formulare e presentare al Consiglio Federale eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema di Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Federale
  - d) Aggiornare periodicamente i registri e gli albi delle assegnazioni.
- 3.2** La Commissione è composta da n. 1 Presidente e almeno n. 3 componenti e un segretario che durano, di norma in carica, sino alla scadenza del quadriennio Olimpico e possono essere rinominati.
- 3.3** Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente FIS.

## **TITOLO II**

### **Socio Benemerito**

#### **Art.4**

### **Concessione della Onorificenza**

L'onorificenza di "Socio Benemerito", istituita con delibera n.840 del 11 dicembre 2007, prevede che possano essere nominate tali le persone, gli Enti o i soci che abbiano procurato a FIS considerevoli benefici e vantaggi.

## **Art.5**

### **Facoltà di concessione**

- 5.1** La Commissione Benemerenze FIS I può segnalare al Consiglio Federale i nominativi di persone, Enti o soci che ritengono idonei e meritevoli di essere segnalati per l'assegnazione della benemerenza di cui in oggetto.
- 5.2** Il Presidente della FIS I può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale il conferimento di "Socio Benemerito" ad una personalità o altro soggetto, anche straniero - a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

## **Art.6**

### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 6.1** Al momento dell'assegnazione dell'Onorificenza vengono rilasciati all'assegnatario
  - a) un distintivo d'oro
  - b) una pergamena incorniciata attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome.
- 6.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro dei Soci Benemeriti FIS I.

## **Art.7**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

- 7.1** L'onorificenza di "Socio Benemerito" può essere concessa una sola volta.
- 7.2** Agli insigniti dell'onorificenza di "Socio Benemerito" non può essere assegnata altra benemerenza di grado inferiore a quella già a loro attribuita.

## **TITOLO III**

### **Giudice Benemerito**

#### **Art.8**

#### **Concessione della Onorificenze**

Il Diploma di "Giudice Benemerito FISI" viene concessa di diritto ai giudici di gara arrivati al termine della loro carriera.

#### **Art.9**

#### **Facoltà di concessione**

La Federazione conferisce il diploma di "Giudice Benemerito" ai giudici di gara che abbiano finito la loro attività in base alle segnalazioni fornite dalla Commissione Giudici di Gara e previa verifica dei requisiti, alla segreteria della Commissione Benemerenze.

Gli insigniti di diploma di "Giudice Benemerito" non possono chiedere il Distintivo al Merito per la sola attività di giudice di gara.

#### **Art. 10**

#### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 10.1** Viene rilasciato all'assegnatario il diploma di "Giudice Benemerito" incorniciato, attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.
- 10.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto nel registro dei Giudici Benemeriti FISI

#### **Art.11**

#### **Ripetizione dell'Onorificenza**

Il Diploma di "Giudice Benemerito" può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.

## **TITOLO IV**

### **Distintivo al Merito FIS**

#### **Art.12**

#### **Concessione della Onorificenza**

- 12.1** L'onorificenza del "Distintivo al Merito FIS" a persona e società ha due distinti gradi: oro e argento.
- 12.2** Può essere concessa a:
- a) Dirigenti Federali
  - b) Dirigenti sportivi, referenti dei Gruppi Sportivi Militari, persone e tecnici tesserati FIS che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
  - c) A Società affiliate FIS che con continua e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel paese

#### **Art.13**

#### **Facoltà di concessione**

- 13.1** La Commissione Benemerenze FIS può segnalare al Consiglio Federale i nominativi di persone, Enti o soci che ritengono idonei e meritevoli di essere segnalati per l'assegnazione della benemerenda di cui in oggetto.
- 13.2** Il Presidente della FIS può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale il conferimento di "Distintivo al Merito" ad una personalità o altro soggetto, anche straniero - a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

#### **Art. 14**

#### **Requisiti**

- 14.1** Il Distintivo al Merito FIS d'Oro viene attribuito di diritto con delibera di Consiglio Federale



- a) Al Presidente Federale in carica,
- b) Ai Consiglieri Federali in carica,
- c) Al Referente dei Gruppi Sportivi Militari presso il Consiglio Federale, rappresentanti dei Gruppi Sportivi con incarichi continuativi di collaborazione con la Federazione, ai Comandanti delle amministrazioni di appartenenza dei Gruppi Sportivi che compongono il coordinamento.
- d) Ai componenti degli Organi di Giustizia e Procura Federale uscenti che abbiano compiuto regolare mandato e non siano dimissionari
- e) Ai Presidenti dei Comitati Regionali FISI che abbiano completato almeno un quadriennio di mandato
- f) Alle Società con 50 anni di Affiliazione continuativa alla Federazione che non abbiano mai ricevuto il distintivo d'oro
- g) Alle Società con 75 anni di Affiliazione continuativa alla Federazione che non abbiano mai ricevuto il distintivo d'oro
- h) Alle Società con 100 anni di fondazione che non abbiano mai ricevuto il distintivo d'oro

**14.2** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito FISI d'Oro è necessario che l'attività dedicata allo sport segnalata risulti almeno pari a:

- a) anni 30 per le società di cui al punto 12.2 lettera c) affiliati alla Federazione per tutto il periodo in modo continuativo
- b) anni 20 per i dirigenti sportivi, persone e tecnici di cui al punto 12.2 lettera b) e tesserati alla FISI per tutto il periodo in modo continuativo

**14.3** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito d'Argento è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art. 12 sia almeno:

- a) di anni 20 per le società di cui alla lettera c) affiliati alla Federazione per tutto il periodo in modo continuativo
- b) di anni 12 per i dirigenti sportivi, persone e tecnici tesserati FISI di cui punto 12.2 lettera b) e tesserati alla FISI per tutto il periodo in modo continuativo

**14.4** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito a persona, verranno esaminate soltanto le richieste accuratamente compilate, corredate della documentazione necessaria rispondenti ai requisiti regolamentari (tesseramento, anzianità minima di attività, intervalli tra una concessione e l'altra, congruo periodo di attività a livello internazionale/nazionale e/o periferico).

Particolare rilevanza, come dato integrativo alla domanda, la segnalazione di incarichi/ruoli di rilievo come quelli sottoelencati.

- a) Membri di Consigli Internazionali
- b) Membri di Commissioni Internazionali e/o Nazionali
- c) Consiglieri Regionali (solo quelli eletti, no tesoriere/segretario)
- d) Presidenti Provinciali (no consiglieri, tesoriere, segretario)
- e) Delegati Provinciali



- f) Presidenti di società affiliate (no vicepresidente, consigliere, tesoriere, segretario, volontario, ecc.)
  - g) Solo come dato integrativo ai fini della valutazione finale: Altri ruoli o attività di chiaro rilievo per la promozione e l'incentivazione degli Sport Invernali
- 14.5** Per le persone i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
- 14.6** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito a società, verranno esaminate soltanto le proposte accuratamente compilate su moduli predisposti dalla Commissione, corredate della documentazione necessaria rispondenti ai requisiti regolamentari (tesseramento, anzianità minima di attività, intervalli tra una concessione e l'altra, congruo periodo di attività a livello internazionale/nazionale e/o periferico). È tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
- 14.7** La concessione dei Distintivi avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
- 14.8** Tra la concessione del Distintivo d'argento e il Distintivo d'oro deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni.
- 14.9** Gli insigniti del Distintivo al merito non possono chiedere la targa di "Volontariato e Merito Sportivo."

## **Art.15**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

Ai soggetti di cui all'art.12 l'onorificenza del "Distintivo al Merito FISI" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

## **Art.16**

### **Soggetti abilitati, Iter di proposta e assegnazione**

- 16.1** La Commissione Benemerenze FISI stabilisce e redige la modulistica e le tempistiche per la raccolta delle segnalazioni. La decisione di quando aprire il provvedimento e quali scadenze apporre rimane a discrezione della Commissione e/o del suo Presidente.
- 16.2** I soggetti abilitati alla segnalazione di nominativi idonei a concorrere all'assegnazione dei Distintivi al Merito FISI sono i seguenti:
- a) Presidente Federale;
  - b) Consiglio Federale;
  - c) Commissione Benemerenze FISI;

- d) Comitati Regionali;
- e) Comitati e Delegazioni Provinciali;
- 16.3** Le proposte di assegnazione debbono essere redatte sull'apposita modulistica che verrà inviata dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FIS I a tutti i Comitati Provinciali, Comitati Regionali, Società e Consiglio Federale all'atto dell'apertura della procedura.
- 16.4** Le proposte di assegnazione dovranno pervenire via mail alla Segreteria della Commissione Benemerenze [benemerenze@fisi.org](mailto:benemerenze@fisi.org) tramite il Comitato Regionale di appartenenza.
- 16.5** I Comitati Regionali prima di procedere all'invio delle proposte di assegnazione, sono chiamati a verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti e lo stato del tesseramento/affiliazione. Inoltre, ai Comitati Regionali e Provinciali viene richiesto di esprimere un parere, circa l'opportunità e l'idoneità della segnalazione. È necessario, inoltre, che siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto CONI.
- 16.6** Le proposte di assegnazione verranno raccolte dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FIS I che dopo ulteriore controllo della rispondenza dei requisiti minimi richiesti procederà a porre all'attenzione dei membri della Commissione riunita i vari casi.
- 16.7** La Commissione Benemerenze FIS I passerà al vaglio le proposte e le richieste pervenute dai soggetti abilitati.
- 16.8** La Commissione Benemerenze FIS I presenterà al Consiglio Federale il risultato della consultazione sottoponendo quindi a delibera l'assegnazione dei Distintivi al Merito.
- 16.9** Le domande non conformi o non accolte dalla Commissione Benemerenze verranno rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione

## **Art. 17**

### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 17.1** A seguito della delibera del Consiglio Federale, i nominativi delle proposte accettate verranno iscritti nel registro dei Distintivi al Merito FIS I.
- 17.2** Gli assegnatari verranno informati dell'assegnazione tramite apposita comunicazione redatta dalla Segreteria della Commissione Benemerenze del Presidente FIS I.
- 17.3** Verrà rilasciato all'assegnatario il Distintivo al merito FIS I del grado assegnato e personalizzato con incisione del nome della persona/società assieme ad un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.
- 17.4** I Comitati Regionali FIS I riceveranno i Distintivi e le Pergamene assegnate a Persone e Società del loro territorio di appartenenza. Saranno, quindi, liberi di organizzare le cerimonie di premiazione nei modi e termini che ritengano più opportuni.

## **TITOLO V**

### **“50°Anniversario affiliazione FIS”**

#### **Art.18**

#### **Concessione della Onorificenza**

L'onorificenza del “50° Anniversario affiliazione FIS” viene concessa a tutte le Società che festeggiano 50 anni di affiliazione continuativa alla Federazione.

#### **Art.19**

#### **Facoltà di concessione**

- 19.1** Il Consiglio Federale, in base al database federale aggiornato dall'Ufficio Tesseramento della FIS, conferisce di diritto:
- a) Il Distintivo al Merito d'oro alla Società (tranne nei casi in cui sia già stato assegnato)
  - b) Il gonfalone di “50° Anniversario di affiliazione FIS”
- 19.2** L'affiliazione si intende come continuativa dal primo anno in poi. In caso di interruzioni si perde il diritto all'assegnazione dell'onorificenza.
- 19.3** Eventuali fusioni o modifiche societarie che comportino una modifica del codice di affiliazione FIS hanno come conseguenza la perdita dell'anzianità della precedente società e quindi il calcolo degli anni di affiliazione ricomincerà dalla prima affiliazione avvenuta con il nuovo codice.

#### **Art. 20**

#### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 20.1** Viene rilasciato alla società assegnataria un gonfalone di “50° Anniversario di affiliazione FIS” e il distintivo d'oro con l'indicazione del nome della Società.
- 20.2** Il distintivo d'oro, verrà assegnato solo alle Società che non hanno mai ricevuto il distintivo d'oro.
- 20.3** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale gonfalone.



## **Art.21**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

L'onorificenza "50° Anniversario di affiliazione" può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

## **TITOLO VI**

### **"I Fedelissimi"**

### **75° Anniversario Affiliazione FISI**

## **Art.22**

### **Concessione della Onorificenza**

L'onorificenza "I Fedelissimi" viene concessa a tutte le Società che festeggiano il 75 anni di affiliazione continuativa alla Federazione.

## **Art.23**

### **Facoltà di concessione**

Il Consiglio Federale, in base al database federale aggiornato dall'Ufficio Tesseramento della FISI, conferisce di diritto alle Società:

- a) Il Distintivo al Merito d'oro, tranne nei casi in cui sia già stato assegnato.
- b) Una pergamena incorniciata di "I Fedelissimi"

## **Art. 24**

### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 24.1** Viene rilasciato alla società assegnataria la pergamena "I Fedelissimi" incorniciata e il distintivo d'oro (tranne nei casi in cui sia già stato assegnato) attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome della Società.
- 24.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale riconoscimento

## **Art.25**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

L'onorificenza "I Fedelissimi" può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

## **TITOLO VII**

### **"100 Anni di Storia"**

## **Art.26**

### **Concessione della Onorificenza**

L'onorificenza "100 Anni di Storia" viene concessa a tutte le Società centenarie che hanno raggiunto 100 (cento) anni di fondazione previa presentazione di documentazione accurata e verificabile, attestante la reale continuità operativa e storica della società per l'intero periodo di cento anni.

## **Art.27**

### **Facoltà di concessione**

Il Consiglio Federale, attraverso la Commissione Benemerenze e in base alla richiesta presentata da parte della Società, conferisce il Gonfalone personalizzato con una medaglia d'oro incastrata nel gonfalone.

## **Art. 28**

### **Documentazione richiesta**

La Società dovrà presentare richiesta alla segreteria della Commissione Benemerenze FIS, documentazione corredata da una breve descrizione che ne evidenzia l'importanza storica e il periodo a cui si riferisce.

La Commissione Benemerenze FIS, incaricata della valutazione delle candidature, esaminerà la documentazione presentata per verificarne l'autenticità e la rilevanza storica. Sarà considerata con particolare favore la completezza e l'accuratezza della documentazione, nonché la capacità di rappresentare in modo esaustivo la storia e l'evoluzione della società.

Verranno valutati:

- a) documenti ufficiali di Fondazione: Atti notarili, statuti originali, registri di costituzione e ogni altro documento legale che dimostri la data di fondazione della società.
- b) fotografie storiche: Immagini che documentino momenti significativi della storia della società, con particolare riferimento agli anni di fondazione e ai momenti di svolta storica.
- c) articoli di giornale: Ritagli di giornali, riviste e pubblicazioni che abbiano trattato la storia e le attività della società nei vari decenni.
- d) documenti interni: documenti interni che dimostrino la continuità operativa della società nel corso degli anni.
- e) certificati di riconoscimento: attestati di premi, riconoscimenti e onorificenze ricevuti dalla società nel corso della sua storia.
- f) testimonianze e interviste: dichiarazioni di soci fondatori, dipendenti storici, o persone di rilievo che abbiano avuto un ruolo significativo nella storia della società.

## **Art. 29**

### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

**29.1** Viene rilasciato alla società assegnataria un gonfalone personalizzato con una medaglia d'oro attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome della Società.

**29.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale riconoscimento

## **Art. 30**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

L'onorificenza "100 Anni di Storia" può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

## **TITOLO VIII**

### **"Volontariato e Merito Sportivo"**

#### **Art. 31**

#### **Concessione della Onorificenza**

L'onorificenza "Volontariato e Merito Sportivo" viene concessa ai volontari che hanno dedicato almeno 25 (venticinque) anni di attività continuativa al servizio della FISI

#### **Art. 32**

#### **Facoltà di concessione**

Il Consiglio Federale, su proposta pervenuta alla Commissione Benemerenze, conferisce una targa denominata "Volontariato e Merito Sportivo". Questo riconoscimento viene attribuito ai volontari che abbiano dedicato almeno 25 (venticinque) anni di attività continuativa al servizio della FISI.

Gli insigniti di targa "Volontario e Merito Sportivo" non possono chiedere il distintivo al Merito FISI

## **Art. 33**

### **Premiazione e Iscrizione al Registro**

- 33.1** Viene rilasciato al volontario assegnatario una targa denominata "Volontariato e Merito Sportivo"
- 33.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle persone premiate con tale riconoscimento

## **Art. 34**

### **Ripetizione dell'Onorificenza**

L'onorificenza "Volontariato e Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

## **TITOLO IX**

### **Norme Finali**

#### **Art.35**

#### **Candidature e segnalazioni**

- 35.1** Le proposte di candidatura per i diversi gradi del "Distintivo al merito FISI" sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze FISI sulla base delle disposizioni annualmente impartite dalla Federazione. Come indicato all'art. 15 del presente regolamento.
- 35.2** Le onorificenze "Socio Benemerito", "Distintivo al Merito a persona e società", "Giudice Benemerito", "50° Anniversario Affiliazione FISI", "I Fedelissimi", "100 Anni di Storia" e "Volontariato e Merito Sportivo" vengono segnalate al Consiglio Federale dalla segreteria della Commissione Benemerenze con apposita delibera per il riconoscimento stesso.

## **Art.36**

### **Consegna Onorificenze**

- 36.1** La consegna dell'onorificenza di "Socio Benemerito", "Giudice Benemerito", "50° Anniversario Affiliazione FISI", "Distintivo al Merito a persone e società" (attribuiti di diritto) e "I Fedelissimi" avviene in occasione di apposita cerimonia di norma entro l'anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Federazione.
- 36.2** I "Distintivi al Merito FISI" a persona e società, sono inviati o consegnati, previo accordo tra le parti ai Comitati Regionali che hanno il compito di provvedere alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando una apposita cerimonia.

## **Art.37**

### **Revoca**

La concessione e l'attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive FISI può essere revocata dal Consiglio Federale, su proposta motivata del Presidente della Federazione, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

## **INDICE**

### **TITOLI I – Principi Generali**

|        |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| Art. 1 | Onorificenze Sportive FIS       | Pag. 1 |
| Art. 2 | Conferimento delle Onorificenze | Pag. 1 |
| Art. 3 | La Commissione Benemerenze      | Pag. 2 |

### **Titolo II – Socio Benemerito**

|        |                                      |        |
|--------|--------------------------------------|--------|
| Art. 4 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 2 |
| Art. 5 | Facoltà di concessione               | Pag. 3 |
| Art. 6 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 3 |
| Art. 7 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 3 |

### **Titolo III – Giudice Benemerito**

|        |                                      |        |
|--------|--------------------------------------|--------|
| Art. 8 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 4 |
| Art. 9 | Facoltà della concessione            | Pag. 4 |
| Art.10 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 4 |
| Art.11 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 4 |

### **Titolo IV – Distintivo al Merito FIS**

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| Art.12 | Concessione della Onorificenza                      | Pag. 5 |
| Art.13 | Facoltà della concessione                           | Pag. 5 |
| Art.14 | Requisiti   | Pag. 5 |
| Art.15 | Ripetizione dell’Onorificenza                       | Pag. 7 |
| Art.16 | Soggetti abilitati, Iter di proposta e assegnazione | Pag. 7 |
| Art.17 | Premiazione e Iscrizione al Registro                | Pag. 8 |

### **Titolo V – “50° Anniversario affiliazione FIS”**

|        |                                      |         |
|--------|--------------------------------------|---------|
| Art.18 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 9  |
| Art.19 | Facoltà della concessione            | Pag. 9  |
| Art.20 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 9  |
| Art.21 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 10 |

## **Titolo VI – “I fedelissimi” 75° Anniversario affiliazione FIS**

|        |                                      |         |
|--------|--------------------------------------|---------|
| Art.22 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 10 |
| Art.23 | Facoltà della concessione            | Pag. 10 |
| Art.24 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 11 |
| Art.25 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 11 |

## **Titolo VII – “100 Anni di Storia”**

|        |                                      |         |
|--------|--------------------------------------|---------|
| Art.26 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 11 |
| Art.27 | Facoltà della concessione            | Pag. 12 |
| Art.28 | Documentazione richiesta             | Pag. 12 |
| Art.29 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 12 |
| Art.30 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 13 |

## **Titolo VIII – “Volontariato e Merito Sportivo”**

|        |                                      |         |
|--------|--------------------------------------|---------|
| Art.31 | Concessione della Onorificenza       | Pag. 13 |
| Art.32 | Facoltà della concessione            | Pag. 13 |
| Art.33 | Premiazione e Iscrizione al Registro | Pag. 14 |
| Art.34 | Ripetizione dell’Onorificenza        | Pag. 14 |

## **Titolo IX – Norme Finali**

|        |                            |         |
|--------|----------------------------|---------|
| Art.35 | Candidature e segnalazioni | Pag. 14 |
| Art.36 | Consegna Onorificenze      | Pag. 15 |
| Art.37 | Revoca                     | Pag. 15 |